

Circolare Inps n. 59 del 21 Aprile 2009 – Sisma Abruzzo – Sospensione versamento contributi

23 Aprile 2009

L'Inps, con l'allegata circolare del 21 aprile scorso, ha diramato alcune indicazioni operative circa la sospensione dei termini prescrizionali e delle procedure esecutive, oltre che la sospensione dei termini per il versamento dei contributi, disposti con ordinanze del presidente del Consiglio dei Ministri del 6 e del 9 aprile 2009.

La circolare allega anche il Decreto della Presidenza del Consiglio del 16 aprile scorso con il quale sono stati ufficialmente individuati i comuni danneggiati dagli eventi sismici di cui all'art. 1 comma 1 dell'ordinanza 3754 del 9 aprile scorso.

Per ciò che concerne la sospensione dei termini di decadenza e prescrizione e quelli perentori, legali e convenzionali, sostanziali e processuali, anche previdenziali, comportanti prescrizioni e decadenze da qualsiasi diritto, azione ed eccezione, nonché i termini relativi a processi esecutivi, mobiliari e immobiliari e relativi ad ogni altro titolo di credito con forza esecutiva di data anteriore alla dichiarazione dello stato di emergenza, nonché i termini di notificazione dei processi verbali, di esecuzione del pagamento in misura ridotta, l'Inps ha ribadito che la sospensione fino **al 31 dicembre 2009**, è disposta per i soggetti che alla data del 5 aprile scorso erano residenti, avevano sede operativa o esercitavano la propria attività lavorativa, produttiva o di funzione nei comuni e nei territori colpiti dal sisma.

Per ciò che concerne poi la sospensione dei contributi previdenziali e assistenziali, compresa la quota a carico del lavoratore sino al 30 novembre 2009, l'Inps ha confermato che tale sospensione è concessa per i soggetti regolarmente iscritti alle diverse gestioni previdenziali e che **operavano, alla data del 5 aprile, nei comuni di cui al Dpcm 16 aprile 2009, non essendo sufficiente che nei luoghi interessati si trovi la sede legale senza dipendenti.**

La sospensione è rivolta al settore privato.

Il datore di lavoro sospenderà il pagamento della quota posta a proprio carico unitamente a quella posta a carico del lavoratore; diversamente, laddove il datore di lavoro trattenga dalla busta paga la quota a carico del lavoratore, dovrà riversarla nei termini di legge.

La sospensione comporterà che gli interessati potranno inviare le denunce telematiche e gli e-mens non oltre **il 30 novembre 2009**.

Ai fini del beneficio i soggetti interessati dovranno presentare apposita istanza alla sede Inps competente, contenente la specifica dei requisiti richiesti ai fini della sospensione.

L'Inps ha inoltre precisato che i pagamenti che vengono sospesi sono quelli con scadenza legale nel periodo **6 aprile 2009 - 30 novembre 2009**.

In particolare, per ciò che concerne i datori di lavoro tenuti alla denuncia dei contributi mediante DM10, la sospensione riguarderà i periodi di paga di competenza marzo 2009 a ottobre 2009 le cui

posizioni contributive saranno contraddistinte dal codice 2Q.

Si rinvia all'allegata circolare per l'approfondimento delle modalità operative relative alla compilazione del modello DM10.

3182-DPMC 16 aprile 2009.pdf [Apri](#)

3182-Ciroclare Inps n. 59-09.pdf [Apri](#)